

N. R.G. 2025/



Tribunale di Mantova
Sezione Civile

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Emanuele Croci Giudice

nel procedimento di reclamo iscritto al n. /25 R.G. Vol. proposto ex artt. 19 co. 7
CCI e 669 terdecies c.p.c. da s.r.l. (C.F.: 0000000000), difesa dall'avv. ;

ooooooo

- letto il reclamo proposto da s.r.l. ai sensi degli artt. 19 co. 7 CCI e 669
terdecies c.p.c. avverso il decreto emesso dal Giudice Delegato in data 25-7-2025 con
cui è stata rigettata l'istanza di concessione delle misure protettive richieste ex art. 18
CCI e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 18-9-2025, tenutasi
secondo la modalità della trattazione scritta, così provvede:

- esaminate le difese delle parti;
- rilevato che il reclamo deve ritenersi tempestivo risultando depositato il ricorso in
data 11-8-2025 come emerge dagli atti del fascicolo telematico;
- osservato che la predetta società con l'originario ricorso aveva domandato di
"confermare le seguenti misure protettive e adottare i seguenti provvedimenti
cautelari
ad efficacia generalizzata erga omnes nei confronti di tutti i creditori della Società (ad
eccezione dei lavoratori come disposto dall'art. 18, comma 1, CCII) o, in via
subordinata, soltanto dei creditori elencati in precedenza nel presente paragrafo o,



comunque, dei creditori verso i quali codesto on.le Tribunale lo ritenesse necessario o utile:

- divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con la Società;
- divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e diritti con i quali viene esercitata la sua attività d'impresa;
- sospensione delle prescrizioni e mancata verifica delle decadenze nei confronti di tutti i creditori;
- divieto di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma 1, CCII;

dal momento della conferma delle misure protettive, divieto per le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti di mantenere la eventuale sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;

- vista la già intervenuta esecuzione, ad istanza dei creditori in precedenza indicati, del pignoramento di autoveicoli e di beni della Società strumentali all'esercizio dell'impresa, svincolo in favore della Società degli autoveicoli e dei beni pignorati;
- vista la già intervenuta esecuzione, ad istanza dei creditori in precedenza indicati, del pignoramento dei conti correnti bancari della Società e di suoi crediti sia verso le banche che verso i clienti con conseguenti accantonamenti di ingenti importi (come in precedenza indicato) da parte dei terzi pignorati, svincolo in favore della Società da parte sia delle banche che degli altri terzi pignorati di tutti i beni e i crediti pignorati e delle somme accantonate in forza dei pignoramenti presso terzi eseguiti a carico della Ricorrente;
- vista la possibilità che altri creditori (oltre quelli sopra indicati) muniti di titoli esecutivi e di precetti abbiano già proceduto (senza che la Società ne abbia ancora



conoscenza) o procedano a breve a pignoramenti (anche nell'imminenza della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza della Società di applicazione delle misure protettive), svincolo in favore della Società di tutti i beni oggetto di eventuale pignoramento diretto a carico della Ricorrente nonché di tutti i beni e crediti pignorati e delle somme accantonate in forza di eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti a carico della ricorrente;

- rilevato che il giudice investito del ricorso depositato il 2-7-2025 ex art. 18 CCI lo ha rigettato evidenziando 1) che l'unico creditore che ha espresso parere favorevole (s.r.l.) non risulta interessato da alcuno stralcio del debito mentre tre creditori costituiti (s.r.l., E.N. e A. s.r.l.) hanno espresso parere nettamente contrario alla proposta contestando la possibilità di un risanamento aziendale; 2) che l'esperto non avrebbe espresso un parere pienamente positivo, in relazione ad una serie di criticità, in un contesto di grave disequilibrio patrimoniale e di gestione fortemente deteriorata, ovvero: i) l'attuale blocco dell'attività in relazione alla quale la ripresa a pieno regime dell'attività aziendale avverrebbe nel secondo semestre 2025 con conseguente slittamento dell'inizio del piano di risanamento; ii) il raggiungimento di un accordo con i creditori interessati dallo stralcio dei debiti che non sarebbe perseguibile anche in considerazione delle azioni esecutive già avviate; iii) la mancanza di garanzia in ordine all'apporto di finanza esterna da parte di un terzo; 3) che, rispetto alla alternativa liquidatoria, occorre tener conto della circostanza che il valore dei beni attualmente pignorati, suddiviso tra tutti i creditori, aumenterebbe la loro soddisfazione e che non è stata valutata la possibile attività recuperatoria in relazione ad eventuali azioni revocatorie e/o di responsabilità; 4) che il piano non contempla alcuna previsione in ordine a eventuali occorrenze negative (alcune di esse peraltro già verificatesi), risultando quantomeno possibile che si verificino ritardi o inadempienze nei pagamenti da parte della clientela, anche tenuto conto delle incertezze insite nella prospettata durata quadriennale del piano; 5) che la differenziazione nella percentuale di soddisfazione dei creditori e dei conseguenti stralci, non trova rispondenza nel principio del rispetto della *par condicio creditorum*,



circostanza che, se non è ostativa alla astratta ammissibilità di un piano in sede di CNC, impone tuttavia di tenere in massima considerazione il dissenso manifestato dai creditori maggiormente incisi dallo stralcio dei debiti; 6) che l'esperto ha rilevato che la misura dei debiti come esposta nel piano non sia aggiornata e vada rettificata in aumento;

- osservato che la società reclamante ha sostenuto l'erroneità della decisione instando per la conferma delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori deducendo a) che solo un creditore avrebbe censurato la fattibilità del piano, che i creditori che si sono opposti alla concessione delle misure protettive (peraltro solo tre su centoventi) sarebbero mossi unicamente da interessi egoistici e strumentali; b) che sarebbero state avviate serie trattative con il ceto creditorio come confermato dall'esperto; c) che I. s.p.a. (operatore qualificato) si è rimesso a giustizia e che dodici creditori avrebbero aderito alle trattative, circostanza questa non considerata dal Giudice di prime cure; d) che il piano, come prospettato, prevederebbe un incremento dei livelli occupazionali; e) che, valutato nel suo complesso, il parere manifestato dall'esperto sarebbe favorevole; f) che il parziale blocco dell'attività non avrebbe significative conseguenze posto che il fatturato degli ultimi mesi sarebbe in linea con le previsioni del piano; g) che anche il rilievo concernente le garanzie dell'apporto di finanza esterna non sarebbe fondato, in quanto ogni decisione e/o integrazione al riguardo verrebbe assunta all'esito delle intraprese trattative con il ceto creditorio; h) che le medesime considerazioni di cui al punto precedente valgono anche in ordine alla mancata previsione di un fondo rischi; i) che la pendenza di procedimenti esecutivi non è di ostacolo alla concessione delle misure protettive come si desume dal dettato dell'art. 18 CCI; l) che, quanto alla mancata valutazione della esperibilità di azioni recuperatorie, risarcitorie e di responsabilità, il rilievo mosso dal Giudice non sarebbe corretto non essendo richiesto, nella fase della composizione negoziata il c.d. test di convenienza; m) che anche il motivo concernente la possibile violazione della par condicio conseguente alla attuazione del piano non avrebbe fondamento non essendone richiesto il rispetto



nell'ambito della composizione negoziata; n) che il Giudice di prime cure, alla stregua delle motivazioni addotte per il rigetto, si sarebbe sostanzialmente sostituito ai creditori nelle valutazioni ad essi riservate circa la possibilità di riuscita del piano di risanamento; o) che il parziale blocco dell'attività per due mesi non avrebbe significativa incidenza implicando unicamente un breve slittamento della operatività del piano; p) che, infine, le iniziative dei creditori oppositori e la pendenza di domanda di apertura della liquidazione giudiziale renderebbero evidenti la necessità della concessione delle misure protettive e cautelari richieste, risultando, in caso contrario, irrimediabilmente compromessa la possibilità di una soluzione concordata della crisi di impresa;

- osservato che si sono costituiti anche in questa fase i creditori s.r.l. e s.r.l. nonché E.N. (locatrice dell'immobile nel quale opera la società i quali, come già manifestato nella precedente fase, hanno chiesto il rigetto del reclamo;
- rilevato che si è costituita anche I. s.p.a., la quale, dopo avere precisato di avere depositato ricorso per apertura di liquidazione giudiziale, si è rimessa a giustizia;
- rilevato che l'esperto ha depositato l'aggiornamento richiesto e, con nota del 10-9-2025, ha dato atto dell'interessamento all'affitto di azienda da parte di s.r.l.;
- rilevato che il piano di risanamento proposto dalla ricorrente si articola su tre elementi principali ovvero immissione da parte del socio nelle casse sociali di risorse finanziarie sotto forma di finanziamenti infruttiferi, ristrutturazione del debito (in misura fra il 30 e l'80% a seconda dei creditori mentre per i creditori necessari alla continuità aziendale e per quelli con crediti inferiori a € 10.000,00 sarebbe prevista la soddisfazione integrale) nonché interventi volti al ripristino della redditività aziendale e alla conseguente generazione di flussi finanziari positivi, nei vari esercizi di durata del piano;
- rilevato che le condizioni economiche e finanziarie della società, come sottolineato dall'esperto, richiedono l'immediata assunzione di iniziative in discontinuità posto



che il test pratico di cui al decreto dirigenziale del 28-9-2021 ha dato come risultato 10,43 evidenziandosi in proposito che, allo stato, non risultano adottate iniziative incidenti sul modello di *business* nonostante il tempo intercorso dal deposito del ricorso (avvenuto il 2-7-2025);

- considerato che rimane insuperato il rilievo già formulato dal Giudice di prime cure, con riguardo all'immissione di finanza esterna, secondo cui "la totale assenza di garanzie in merito a tale apporto, rispetto alla quale in udienza non sono stati indicati elementi confortanti circa i mezzi e le eventuali iniziative intraprese - a fronte di tale segnalazione già effettuata dall'esperto - per acquisire la suddetta garanzia" sicchè tale prospettazione risulta sfornita di ogni riscontro, apparendo del tutto generico (e ingiustificato oltretutto dopo il rigetto del ricorso introduttivo) l'assunto secondo cui si tratterebbe di questione da affrontare nel corso delle trattative con i creditori, risolvendosi tale essenziale elemento del piano in una mera e generica enunciazione di disponibilità futura sfornita di ogni concretezza e possibilità di verifica;

- osservato che tale conclusione non viene meno in considerazione del deposito da parte della reclamante della lettera di garanzia sottoscritta da V.S., in data 16-9-2025 (e cioè in prossimità dell'udienza e dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta, così sottraendo la disamina del documento all'esame in contraddittorio) posto che, anche con riguardo a tale documento, valgono i medesimi rilievi svolti al punto precedente (nulla si sa delle condizioni patrimoniali del socio e del suo preteso garante);

- considerato che gli unici creditori che hanno manifestato assenso all'iniziativa adottata sono quelli ai quali è stato assicurato l'integrale pagamento del debito mentre non risulta l'adesione al piano di nessuno dei soggetti il cui credito verrebbe stralciato;

- ritenuto che l'emissione delle misure protettive ex art. 18 CCI determina la mera sospensione per causa esterna (ma non l'estinzione) delle azioni esecutive ciò che non può privare di efficacia il pignoramento già perfezionato dal creditore (in tal senso vedasi Trib. Milano 26-1-2022; Trib. Verona 9-2-2023; Trib. Milano 4-7-2025)



sicché non può disporsi lo svincolo delle somme oggetto di pignoramento presso terzi né dei beni pignorati, misura questa che, in ogni caso, non può essere disposta da questo Giudice stante la piena equiordinazione dei poteri fra giudice dell'esecuzione e giudice delegato della procedura di composizione negoziata della crisi (v. per una fattispecie analoga Cass. 26-7-2023 n. 22715; v. anche Trib. Roma 6-10-2022 quanto ai rapporti tra giudice del procedimento cautelare e giudice delegato della procedura di composizione negoziata della crisi) permanendo in ogni caso gli obblighi di custodia delle somme pignorate in capo ai terzi pignorati che dovranno mantenerle indisponibili fino alla cessazione di efficacia della misura protettiva concessa, rammentandosi inoltre, su un piano più generale, che non è ritenuto ammissibile incidere sul processo esecutivo tramite provvedimento cautelare atipico, per difetto del carattere di residualità (cfr. Trib. Catanzaro 23-12-2011; Trib. Piacenza 18-1-2011; Trib. Bari 30-3-2006);

- considerato pertanto che la mancata disponibilità di consistenti risorse finanziarie (in un contesto gravemente deteriorato) nonché dei cespiti pignorati preclude la possibilità per la società di operare proficuamente per il futuro (come peraltro manifestato dalla stessa reclamante), vincoli che sussisterebbero anche nel caso di affitto di azienda sicché difetta la possibilità di una piena ripresa dell'attività produttiva;

- considerato che non risultano esservi stati progressi in ordine alle trattative con i creditori finalizzate allo stralcio delle posizioni debitorie, rilevandosi che gli unici creditori costituitisi in questa fase o sono contrari all'accoglimento del reclamo o si sono rimessi a giustizia ma nulla hanno dedotto in ordine alla possibilità di acconsentire allo stralcio dei loro crediti o alla rinuncia alle azioni esecutive intraprese;

- osservato che la manifestazione di interesse all'affitto d'azienda da parte della società Stervis s.r.l. (di cui non si conoscono le capacità finanziarie e nemmeno l'ammontare del capitale sociale) appare del tutto generica essendo essa soggetta



“all’esito positivo delle verifiche economiche, patrimoniali, legali e contrattuali (due diligence) che la Società si riserva di effettuare” come dalla medesima dichiarato;

- osservato che la paventata possibilità di un affitto d’azienda, a prescindere dalle criticità già sottolineate, rende del tutto incerto il reale contenuto del piano di risanamento non essendo chiaro a questo punto se la società reclamante intenda perseguire una continuità aziendale diretta (come prospettato con il ricorso introduttivo) ovvero indiretta;

- osservato che il fatturato relativo ai mesi di giugno e luglio è inferiore rispetto a quello preventivato nel piano, ciò che costituisce ulteriore elemento che, per un verso, ne dimostra l’inattendibilità e, per un altro, evidenzia la correttezza del rilievo mosso dal Giudice di prime cure secondo cui l’inadeguatezza del medesimo va anche ravvisata nella mancata previsione di un fondo rischi;

- osservato che ogni altro profilo dedotto risulta assorbito;

- ritenuto che, conseguentemente, non possono essere concesse le misure protettive in quanto, se pure nella fase introdotta con la composizione negoziata non occorre che il piano di riorganizzazione sia completamente strutturato, nondimeno è necessario che l’obiettivo del risanamento non appaia manifestamente implausibile (cfr. Trib. Padova 2-3-2023; Trib. Udine 26-10-2023; Trib. Torre Annunziata 24-1-2025; Trib. Bologna 12-5-2025), ciò che ricorre nel caso di specie alla luce dei plurimi elementi sopra evidenziati;

- considerato pertanto che il reclamo deve essere rigettato;

- ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra la reclamante e i creditori costituitisi che si sono opposti all’accoglimento del reclamo mentre, stante le posizioni assunte, vanno compensate in quelli con I. s.p.a.;

- rilevato che sussistono le condizioni previste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002;

P.T.M.

- rigetta il reclamo;



- condanna s.r.l. a rifondere alla s.p.a. le spese del presente giudizio in favore di s.r.l. e s.r.l. nonché E.N. che si liquidano, in favore di ciascuna di tali parti, in € 1.615,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;

- compensa le spese nei rapporti fra la reclamante e I. s.p.a.;

- dichiara che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

Mantova, 18 settembre 2025.

Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi

